



Coordinamento Territoriale FLP Ecofin – Agenzie Fiscali Reggio Calabria



NOTIZIE UTILI 23 NOVEMBRE 2015

SCUOLA: GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA: SARÀ IL 22 NOVEMBRE DI OGNI ANNO

Il Ministro dell'Istruzione ha firmato il decreto che istituisce ufficialmente la ricorrenza, che si terrà il 22 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, e che sarà l'occasione per organizzare nelle scuole di tutta Italia momenti di formazione e confronto sul tema della sicurezza. Il 22 novembre non è una data casuale, ma è stata scelta anche in ricordo di Vito Scafidi, il ragazzo che nel 2008 ha perso la vita a Rivoli a causa del crollo di un controsoffitto nella sua classe, e sarà intitolata a tutte le vittime delle scuole insicure.

SINISTRI STRADALI: NON RISARCIBILE IL PEDONE CHE ATTRAVERSA FUORI DALLE STRISCE

Linea dura della Cassazione contro i pedoni che attraversano fuori dalle strisce pedonali. Nessun risarcimento è dovuto infatti a causa della condotta impudente. Il comportamento dell'uomo - che "attraversava improvvisamente una strada a largo scorrimento, in ora serale, in condizioni di scarsa visibilità e fuori dalle strisce pedonali" parandosi all'improvviso di fronte al conducente che non poteva evitarlo - depone a sfavore, costituendo elemento tale da escludere la presunzione di responsabilità gravante sul conducente dell'autoveicolo. [Cassazione, ordinanza n. 23519/2015](#).

DIVORZIO: NUOVA COMPAGNA ADDIO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Niente assegno divorzile al marito che si è rifatto una vita con una nuova compagna, anche se è presente una rilevante disparità di reddito con l'ex moglie. Lo ha stabilito la VI^a Sez. civile della Cassazione, con ordinanza n. 23411/2015. Anche se teoricamente la situazione reddituale gli dà ragione, affermano gli Ermellini, il dato decisivo è la convivenza stabile con un'altra donna, insieme alla quale peraltro l'uomo ha comprato anche una casa, contraendo un mutuo.

L'ERARIO BATTE CASSA: SCADENZA ACCONTI D'IMPOSTE 30 NOVEMBRE

Lunedì 30 novembre è l'ultimo giorno a disposizione dei contribuenti (titolari e non di partita Iva) per pagare, se ne ricorrono le condizioni, senza sanzioni e interessi, la seconda o unica rata degli acconti relativi al 2015, di Irpef, Ires e Irap. Scadenza valida anche per la cedolare secca, l'imposta sostitutiva dei "nuovi minimi" e altri tributi meno "popolari", come l'Ivie e l'Ivafe.

PRONTO IL RICORSO CONTRO IL CANONE IN BOLLETTA

E' pronto il ricorso contro l'inserimento del canone Rai in bolletta deciso con la Legge di Stabilità 2016. L'annuncio arriva dall'Associazione Contribuenti Italiani: "Impugneremo la decisione del Governo di far pagare il canone Rai con la bolletta elettrica e solleveremo questione innanzi alla Corte di Giustizia Europea – afferma il presidente Vittorio Carlomagno – Si tratta infatti non solo di una misura illegittima, ma pagare le imprese elettriche per riscuotere un tributo è un aiuto di stato" (Fonte: www.contribuenti.it).

MODELLO F24. CORREZIONE ONLINE

L'Agenzia delle Entrate ha annunciato una nuova funzionalità del proprio canale telematico Civis; in particolare, il contribuente o il professionista può correggere direttamente on line (senza più dover procedere all'apposita comunicazione all'Ufficio competente dell'Agenzia Entrate) un eventuale errore commesso nella compilazione dell'F24. La modifica dell'F24 avviene, quindi, inviando una richiesta tramite il nuovo servizio Civis F24. Una volta effettuato l'accesso, il contribuente può ricercare il versamento da variare, inserire le modifiche e inviare la richiesta. Gli utenti Civis e i loro intermediari, se lo desiderano, possono ricevere l'avviso della conclusione della pratica tramite sms o email e consultare on line l'esito della richiesta.

LO SCOSTAMENTO DEI RICAVI RISPETTO ALLO STUDIO DI SETTORE

Lo scostamento dei ricavi accertati inferiore al 21% rispetto allo studio di settore, non costituisce grave incongruenza, maggiormente se l'impresa versa in una persistente crisi economica. Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 17 settembre – 13 novembre 2015, n. 22946.

IMPOSTA DI REGISTRO "PRO-QUOTA" E NON PER INTERO NEL LITISCONSORZIO FACOLTATIVO

Con la **Risoluzione n. 95/E/2015**, pubblicata ieri 19 novembre 2015, l'Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti agli Uffici con riguardo all'imposta di registro per le sentenze emesse a conclusione di procedimenti instaurati tra una pluralità di soggetti nei confronti di un'Amministrazione dello Stato, anche alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione.

IL COORD. TERRITORIALE
Antonino Sergi

